



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 13/03/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 15

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero da ubicarsi nel Comune di Foggia alla Via Manfredonia di Proprietà del Sigg. Trifone Maria Assunta e Matera Ciro.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma" per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale così come modificata ed integrata dalla L.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Foggia con nota n. 75727 del 17.10.2001, sulla scorta di quanto in merito deliberato dalla Giunta Comunale con atto. n. 83 del 23.03.2001, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta ""TRIFONE-MATERA"" di un complesso turistico alberghiero da ubicarsi nel Comune di Foggia alla Via Manfredonia.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell'intervento, alla stipula di apposito Accordo di Programma dagli atti trasmessi dal Comune di Foggia ed in particolare dal parere del Capo Ripartizione Tecnica datato 17/05/2001 risulta testualmente quanto segue:

1. L'intervento proposto consistente nella realizzazione di un complesso turistico-alberghiero da ubicarsi alla Via Manfredonia, interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente del comune di Foggia come zona "D4 - Laboratori di produzione e servizi - della superficie catastale complessiva di m2 3.803.00, così come riportato alle particelle n. 219-279-391 del foglio di mappa n. 77 e P.IIa n° 463 del Foglio n° 52 del Comune di Foggia sulla strada per Manfredonia;

2. Il P.R.G. del Comune di Foggia non dispone di aree destinate in maniera specifica ad insediamenti turistici, per cui la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta

Regionale, permetterà la realizzazione delle opere previste in progetto con destinazione turisticoalberghiera netta zona oggetto dell'intervento e, quindi, in variante allo strumento urbanistico, in quanto opere di pubblico interesse.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici desumibili dagli elaborati di progetto:

- Superficie fondiaria, inclusa area demaniale di 1750 mq mq. 3.803,00;
- Superficie fondiaria esclusa area demaniale mq 2.053,00;
- Superficie coperta edifici esistenti: mq. 1.348,00;
- Superficie coperta edifici di progetto mq. 1.074,00;
- Volume esistenti complessivi mc. 7.243;
- Volume da realizzare: mc. 7.213;
- Altezza max edifici: ml. 7,50;
- Distanze dal confine stradale di Via Manfredonia ml. 58,00
- Distanza dai confini: secondo patto di conciliazione con i confinanti, in aderenza o a 5 m;
- Rapporto di copertura preesistente, 0.35;
- Rapporto di copertura preesistente 0.65;
- Rapporto di copertura di progetto 0.28;
- Rapporto di copertura di progetto 0.52
- Parcheggi esterni: mq. 1.337,00;
- Parcheggio coperto mq 169.00
- Area a verde pubblico: mq. 971.00;
- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq. 0.50.

L'intervento prevede la completa demolizione dei capannoni esistenti (oggetto di regolarizzazione con C.E. in sanatoria - in atti - e/o autorizzazioni rilasciate nel tempo), nei quali attualmente gli stessi conducono una attività commerciate del tipo Sala Ricevimenti denominata "HOLLYWOOD" e la nuova costruzione di una struttura turistico alberghiera di modesta altezza ma con caratteristiche e stile architettonico completamente diversi, realizzata su tre livelli (n° 31 camere ospiti, salone feste, sala colazione, solarium, bar e servizi, cucina, office e deposito, sala televisione e giochi, sala conferenze, palestra, sauna lavanderia industriale ecc.).

L'edificio previsto verrà realizzato in aderenza ad altri immobili già esistenti il tutto in base ad un patto di conciliazione con proprietà limitrofa per costruzione in aderenza.

In ordine alla proprietà delle aree interessate dall'intervento va precisato che sia l'attività commerciale esistente (sala ricevimenti) che il complesso alberghiero oggetto del presente Accordo di Programma interessano aree in massima parte di proprietà della Ditta proponente nonché una "porzione di area demaniale in concessione regolarmente autorizzate all'uso de quo e per le quali è in corso l'acquisizione definitiva (su dette aree ultime non insiste alcun fabbricato e sono destinate a parcheggio e verde)", come testualmente dichiarato nella relazione tecnica di progetto in atti.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali, si seguito riportati:

Relazione Tecnica;

Relazione Geologico-Tecnica;

Tav. 1 Pianta Piano terra 1/100 - Planimetria quota e destinazioni;

Tav. 2 Piano seminterrato 1/100 - planimetria quotata e destinazioni;

Tav. 3 Piano primo 1/100 - planimetria quotata e destinazioni;

Tav. 4 Catastale 1/500 - sagome planimetriche edifici esistenti e di progetto;

Tav. 5 Zonizzazione e destinazione delle aree 1/200;

Tav. 6 Schemi planivolumetrici - sezioni e sagome altimetriche;

Tav. 7 Documentazione catastale;

Tav. 8 Concessioni precedenti ed autorizzazioni amministrative;

Tav. 9 Convenzione con proprietà limitrofa;

Tav. 10 Documentazione fotografica dell'esistente;

Situazione patrimoniale revisionale;

Business Plan;

Bozza di Convenzione.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Foggia, risulta:

a) che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 12 unità fisse;

b) che il P.R.G. del Comune di Foggia, per gli interventi nel settore Turistico alberghiero dispone di aree con destinazione specifica operante ma non giuridicamente efficaci per le opere da realizzare atteso che gli interventi edilizi in tali aree sono subordinati all'approvazione di uno strumento esecutivo e ciò coerentemente alle direttive emanate dalla G.R. con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Ditta "TRIFONE-MATERA" sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico atteso che, sulla scorta della documentazione fornita, non risultano interferenze con le direttrici di espansione dell'abitato.

L'intervento dovrà, però, essere subordinato alle seguenti condizioni:

1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a standards pubblici una superficie tale da garantire il rispetto dei parametri minimi di cui all'art. 5 - punto 2 - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444;

2) Nella realizzazione della struttura turistico alberghiera e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;

3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere pari a quella prevista in progetto e comunque tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;

4) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;

5) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del

relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento;

6) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 12 addetti fissi) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona D4 "Aree per laboratori di produzione e servizio" a zona D5 Aree per attrezzature Turistico-alberghiere, con indici e parametri urbanistico - edilizi così come sopra rideterminati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n.267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla Sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Foggia.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Le aree interessate dal programma costruttivo, risultano interessate dal vincolo sismico; pertanto è necessario prima dell'emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, il rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del parere previsto dall'art. 13 della legge 64/74.

Parimetri, atteso che è in corso di acquisizione l'area demaniale, in concessione ai richiedenti l'A. di P., e che la stessa area è indispensabile in relazione alla nuova destinazione urbanistica proposta, la emissione del Decreto del Presidente della G.R. è subordinato, alla definizione, in positivo, della predetta acquisizione dell'area demaniale.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.r. n. 7/98.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con delibera n. 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, né sussistono sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4 - LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Foggia per la realizzazione, in variante al P.R.G vigente, da parte della Ditta "TRIFONE-MATERA" di un complesso turistico alberghiero nel territorio del Comune di Foggia, alla Via per Manfredonia;

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Foggia, rappresentato dal Sig. Sindaco Dott. Avv. Paolo AGOSTINACCHIO, in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero da ubicarsi nel Comune di Foggia alla Via Manfredonia di proprietà dei sigg. Trifone Maria Assunta e Matera Ciro.

PREMESSO:

1. che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a

10 addetti per unità produttiva;

2. che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;

3. che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lvo 267/2000, l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e approvato con decreto del Presidente della Regione determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO:

1. che la Ditta "TRIFONE-MATERA" ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Foggia, dell'insediamento produttivo a carattere Turistico alberghiero;

2. che il P.R.G. vigente dispone di aree con destinazione specifica che consente insediamenti alberghieri ma non giuridicamente efficaci e pertanto il Sindaco del Comune di Foggia ha chiesto, con istanza in data 17.10.2001, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e L.R. n. 8 del 28/01/98, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura produttiva a carattere Turistico-Alberghiera da parte della ditta "TRIFONE-MATERA" su un'area attualmente tipizzata dal PRG "Benevolo" vigente come zona urbanistica "D4" - Laboratori di produzione e servizi, in variante al P.R.G. vigente.

PRESO ATTO:

della documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale di FOGGIA:

a) che l'intervento progettuale proposto attiene alla fattispecie giuridica di nuova realizzazione di una struttura produttiva in area dell'estensione catastale complessiva di mq. 3.803.00 con destinazione a zona D4 "Laboratori di produzione e servizi nel vigente strumento urbanistico;

b) che l'area individuata risulta censita nel NCEU comune censuario di Foggia, al fog. N. 77 particella n. 219;

c) che la ditta ""Trifone-Matera"" si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come per legge, necessarie per l'insediamento della struttura produttiva e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 12 unità;

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Foggia ai sensi delle citate LL.RR. del 19 Dicembre 1994, n. 34 e 28/01/1998, n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "TRIFONE-MATERA"

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Foggia, come sopra costituite convengono quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;

2) In attuazione delle LL.RR. 19/12/94, n. 34 e 28/01/98, n. 8, la Regione Puglia ed il Comune di Foggia con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "TRIFONE-MATERA" di una struttura produttiva nel settore Turistico alberghiera nel Comune di Foggia in variante al vigente strumento urbanistico.

La predetta struttura ricade in zona tipizzata D4 "Laboratori di produzione e servizi" del vigente strumento urbanistico del Comune di Foggia. Per una migliore identificazione del programma costruttivo dell'aria dell'intervento, si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera G.R. n. ____ del _____;

3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico e parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione G.R.; inoltre per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa delibera di G.R. n. ____ del _____;

4) La ditta "TRIFONE-MATERA" inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio reti, servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di trattamento, in conformità alle leggi vigenti.

5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Foggia e la ditta "TRIFONE-MATERA" diretta a disciplinare:

- L'obbligo da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura prevista per legge.
- l'obbligo del reperimento delle aree per standards urbanistici da cedere all'Amministrazione Comunale nella misura minima fissata dall'art. 5, punto 2 del D.M. n. 1444/68;
- l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
- l'obbligo, per l'intervento, di ottemperare a tutti i dettami normativi in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e/o ambientale.
- l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, nei termini di cui alla richiamata delibera di G.R. di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali previsti di n. 12 unità fisse e del vincolo della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato.

Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Foggia ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Foggia. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Foggia, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "TRIFONE-MATERA" la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n. 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Foggia provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Foggia.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Il Presidente della
Comune di Foggia Regione Puglia
Dott. Avv. Paolo Agostinacchio Dott. Raffaele Fitto
